




e



Reparto Incidenti Stradali - Centrale operativa



Campagna di Informazione e Prevenzione degli Abusi di Prodotti Alcolici per chi Guida

Questo opuscolo specifico per i partecipanti al Corso per Sommelier di Primo Livello organizzato dall'Associazione Il Santuccio, deriva dalla consolidata collaborazione tra il Comando "Reparti Incidenti Stradali" della Polizia Municipale di Firenze e l'Associazione Il Santuccio con la finalità di informare e prevenire, senza drammatizzare, gli abusi di prodotti alcolici per chi guida.

Alcool alla guida? No. Grazie.

Con questo non si vuol significare che bere fa male, anzi un bicchiere di vino ai pasti contribuisce al mantenimento della salute, come da tempo i medici ci riferiscono. Ciò che non si dovrebbe fare è ingerire alcool e poi mettersi alla guida.

Salireste su di un aereo condotto dal pilota in stato di ebbrezza? No, certamente. E fate bene.

Allora perché dovrete salire su una autovettura condotta da persona in stato di alterazione da alcool? Non è che sia meno pericoloso. Un urto alla regolare velocità di 50 km/h corrisponde alla caduta dal terzo piano di uno stabile. Alla velocità di 80 km/h l'impatto equivale ad una caduta dal sesto piano. A 100 km/h è come cadere da un grattacielo. Ne vale la pena?. Importanti studi medici hanno dimostrato come il grado di alcoolemia nel sangue di **0,50 gr/l** (attuale limite di legge) aumenta il rischio del 38% di rimanere coinvolto in incidente stradale, mentre la concentrazione del **0,80 gr/l** porta all'aumento del 169% di tale evento. Si arriva alla possibilità dell'aumento di circa 380 volte quando si hanno valori sopra **1 g/l - 1,5 g/l**.

Una guida sicura implica il concorso di molte variabili ed il rispetto delle norme del codice della strada: l'uso delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza, il controllo periodico delle condizioni meccaniche del veicolo, ma soprattutto la piena efficienza delle condizioni psicofisiche del conducente. Uno dei principali fattori che incide sulle condizioni psicofisiche e sulle sollecitazioni della percezione dell'ambiente esterno durante la guida è l'assunzione di sostanze alcoliche. Per questo è necessario conoscere la quantità di alcool contenuta nel proprio bicchiere sapendo che ogni bevanda ha una sua quantità di alcool.

L'alcool con riferimento alla conduzione dei veicoli provoca al conducente alterazione già con concentrazione al di sotto della quantità attualmente consentita dal vigente Codice della Strada. Con

livello di **0,20 g/l** si inizia ad avere una distorsione della realtà, incide sulla visione laterale, determina ritardo nella percezione di eventuali ostacoli o pericoli, rallenta il tempo di attivazione della risposta. Ma soprattutto anche la modica assunzione di alcool provoca una immotivata e pericolosa sicurezza al conducente e lo induce a sopravvalutare le proprie capacità facendogli affrontare rischi e pericoli che una persona sobria non affronterebbe.

La concentrazione di alcool nel sangue si misura con il quantitativo in milligrammi di alcool presenti in 100 millilitri di sangue.

E' un elemento importante poiché ad ogni incremento corrisponde una diminuzione dell'attività dell'efficienza psicofisica, quantità uguali di alcool possono produrre effetti diversi a seconda della persona. Il limite massimo di concentrazione alcoolica attualmente consentito per poter condurre i veicoli è di 0,50 g/l cioè 50 milligrammi di alcool per ogni 100 millilitri di sangue.

Nonostante i molti studi sull'argomento, non esiste una ricetta certa per sapere quanto si può bere per non superare questo limite per i vari elementi che intervengono e che incidono: l'età, il peso, il sesso, il tipo di metabolismo, se e quanto si è mangiato e le bevande assunte.

Sommariamente si può riferire che il limite consentito sia superato in una persona di 60 kg a digiuno bevendo 2 bicchierini da bar (circa 75 ml) di whiskey, grappa, rum o amaro, o 2 bicchieri da cucina (400 ml circa) di vino a media gradazione o poco più di un boccale grande di birra (1300 ml). Maggior e più dettagliate informazioni possono essere desunte dalla tabella dell'alcoolemia presente in ogni pubblico esercizio.

Nella fase successiva all'assunzione di una bevanda alcolica assistiamo ad una prima fase in cui l'alcoolemia aumenta fino a mezz'ora dopo se l'assunzione è a stomaco vuoto, se avviene insieme al pasto occorre 1 ora. Nella fase successiva in cui l'alcoolemia diminuisce, ma il tempo necessario alla sua totale eliminazione è correlato alla quantità di alcool ingerito. Come detto prima i tempi di eliminazione dell'alcool variano da soggetto a soggetto, ma diversamente da quanto si ritiene né una doccia fredda, né il caffè o the freddo, né lo sforzo fisico accelerano lo smaltimento. Molto sommariamente si può indicare quanto tempo si deve far passare prima di poter guidare: aspettare almeno 1ora ogni bicchiere bevuto (2 bicchieri 2ore – 5 bicchieri 5 ore ecc.).

NORME DEL CODICE DELLA STRADA CHE REGOLAMENTANO LA GUIDA DEI VEICOLI CONCERNENTI L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE ALCOOLICHE.

Articolo 186 CdS.

1 E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcol emico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcol emico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli o in caso di recidiva nel biennio. Al fine del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223 CdS.

Detrazione Punti 10.

2 bis) se il conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 gg. Ai sensi del capo I sezione II del titolo IV salvo appartenga a persona estranea al reato.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie dell'art. 222 e 223 CdS.

2 ter) competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2 quater) Le disposizioni relative alle disposizioni relative ai commi 2 e 2 bis. si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3) Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4) Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinanti dal regolamento.

5) Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcol emico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

6) Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcol emico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7) Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Detrazione Punti 10.

8) Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis. , il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell' art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di 60 giorni. Qualora il conducente non vi sottoponga entro il limite fissato, il Prefetto può disporre in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9) Qualora dall'accertamento dei cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis. il Prefetto, in via cautelare dispone la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Accertamento preliminare

Gli organi di Polizia Stradale possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti preliminari finalizzati ad acquisire elementi per motivare l'obbligo di sottoporsi a controlli con l'etilometro. La gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia: la norma, infatti, consente di effettuare dei test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili (precursori) in grado di rilevare la presenza di alcool anche senza la possibilità di quantificarne l'esatto valore. L'organo di Polizia Stradale può

richiedere a tutti i conducenti di sottoporsi a questo accertamento preliminare anche se non sono manifestati sintomi tipici o comportamenti che possano ingenerare il dubbio dell'abuso di alcool.

Il conducente al quale viene richiesto di sottoporsi a questo accertamento preliminare non può, infatti, rifiutarsi, pena l'applicazione nei suoi confronti delle applicazioni previste (come rifiuto di sottoporsi agli accertamenti).

L'esito positivo con detti tester non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ma rende legittimo e doveroso un accertamento tecnico più accurato mediante etilometro.

Accertamento in ogni caso di incidente stradale

In alternativa agli accertamenti preliminari, è legittimo l'accertamento tecnico con etilometro in ogni caso di sinistro stradale che veda coinvolto il conducente. In questi casi, gli organi di Polizia Stradale hanno facoltà di effettuare gli accertamenti anche se:

- il conducente non è rimasto ferito nell'incidente,
- la responsabilità dell'evento non sia addebitabile a sua colpa.

Accertamento quando si abbia fondato motivo

In alternativa alle altre situazioni sopraindicate, l'accertamento tecnico con etilometro è sempre possibile quando si abbia motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza e cioè quando manifesti un comportamento personale di fronte agli agenti addetti al controllo o una condotta di guida che possa far nascere il sospetto che abbia abusato nell'assunzione di bevande alcoliche.

Accertamento mediante etilometro

In presenza dei presupposti, gli organi di Polizia possono effettuare un accertamento con lo strumento omologato definito **etilometro**.

L'accertamento con etilometro, è un accertamento sulla persona avente carattere non invasivo. L'apparecchio, che deve essere omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non solo visualizza i risultati delle prove ma fornisce anche, mediante apposita stampante attigua la corrispondente prova documentale.

E' considerato in stato di ebbrezza il conducente che presenta una concentrazione di alcool superiore a 0,5 g/l quale risultante da almeno due prove concordanti effettuate ad una distanza di tempo di almeno 5 minuti.

Avremo quindi:

- ebbrezza lieve con tasso da 0,5 a 0,8 g/l
- ebbrezza media con tasso da 0,8 a 1,5 g/l
- ebbrezza grave con tasso superiore a 1,5 g/l.

In termini pratici si riassume il tutto facendo 2 iniziali distinzioni:

- conducente ebro proprietario del veicolo
- conducente ebro non intestatario della carta di circolazione

In condizioni di ebbrezza grave (g/l superiore a 1,5) al conducente proprietario del veicolo viene posto sotto sequestro preventivo (art. 321 c.p.) il mezzo per la confisca.

In caso di conducente non proprietario del veicolo il mezzo viene lasciato nella disponibilità dell'intestatario della carta di circolazione ma viene raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida.

Inoltre tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza aumentano di un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ore 22:00 e le 07:00.

Altra distinzione va fatta se il conducente si trova alla guida di ciclomotore o motociclo in questo caso se il conducente è proprietario con il solo superamento del limite massimo consentito (0,5 g/l) viene applicata la sanzione prevista dall'articolo 213 c. 2 quinquies e sexies CDS con trasporto del veicolo per la custodia presso la depositaria per 30 giorni e successivamente la possibilità di affidarlo in custodia al proprietario od al conducente.

Va inoltre specificato quanto consegue alla sospensione della patente di guida. La durata di tale periodo viene stabilita dalla Prefettura, al termine della sospensione il conducente prima di riprendere la patente deve sottoporsi agli accertamenti medici di cui all'art. 119 Cds, con accertamenti da parte della commissione medica locale situata presso le Asl. Il rilascio della patente una volta superato i sopra detti esami può non avere validità fino alla scadenza naturale, ma la Prefettura può disporre un periodo di idoneità alla guida molto più breve al cui termine il conducente deve nuovamente sottoporsi a nuovi accertamenti presso la commissione medica provinciale.

Va inoltre detto che la legge 94 entrata in vigore l'8 agosto 2009 ha anche equiparato la semplice conduzione di velocipede o di veicolo a trazione animale o a braccia (cui ovviamente non necessita il titolo abilitativo alla guida) a quella di veicoli a motore per cui al conducente in possesso di patente di guida vengono detratti i punti per l'eventuale sospensione.



Strumenti etilometrici in dotazione presso la Polizia Municipale di Firenze.

Tre etilometri omologati e revisionati ogni anno marca DRAGER Modello alcotest 7110

Sedici pre tester portatili marca Drager modello Envitec Alcoquant 6020 che vengono adoperati per il test di qualità.

ATTENZIONE: Entro la fine dell'anno 2009 è prevista una profonda modifica all'attuale CDS. Il DDL numero 1720 approvato dalla Commissione trasporti della camera dei Deputati è attualmente in discussione al Senato della Repubblica: Per quanto concerne l'art. 186 è previsto:

- ZERO alcool per i conducenti neopatentati (cioè per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida)
- ZERO alcool per i conducenti di complessi di veicoli (autotreni) , per i mezzi pesanti (superiori ai 3,5 t.) e per i veicoli trasporti persona con più di 9posti complessivi.

Vice Ispettore Graziano Graziani

Ispettore Massimo Bandini